

CITTA' DI DARFO BOARIO TERME
Provincia di Brescia



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE
IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE
FESTA DEI SANTI PATRONI FAUSTINO E GIOVITA A DARFO

INDICE

- Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO*
- Art. 2 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO*
- Art. 3 – FIGURE COINVOLTE E LORO RUOLI*
- Art. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE*
- Art. 5 – INDISPONIBILITÀ PERMANENTE DELLE AREE*
- Art. 6 – AMPLIAMENTO DELL'ORGANICO SU NUOVA AREA*
- Art. 7 – ATTIVITÀ COMPLEMENTARI*
- Art. 8 – DIVIETO DI INSTALLAZIONI AGGIUNTIVE*
- Art. 9 – GRADUATORIA GENERALE DI ANZIANITÀ*
- Art. 10 – ORGANICO DEL PARCO*
- Art. 11 – SOSTITUZIONI O CAMBI*
- Art. 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE*
- Art. 13 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLE CONCESSIONI*
- Art. 14 – RINUNCE E ASSENZE*
- Art. 15 – SUBENTRI*
- Art. 16 – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE*
- Art. 17 – CONCESSIONI A SOCIETÀ*
- Art. 18 – DURATA DELLA MANIFESTAZIONE*
- Art. 19 – PERIODO DI PERMANENZA OBBLIGATORIA*
- Art. 20 – ORARI*
- Art. 21 – UTILIZZO DI APPARECCHI DI DIFFUSIONE SONORA*
- Art. 22 – FESTA DEL BAMBINO E DELLO STUDENTE*
- Art. 23 – SISTEMAZIONE DI ROULOTTES, CARAVAN ED AUTOMEZZI*
- Art. 24 – ALLACCIAMENTI ALLE RETI DEI SERVIZI, GESTIONE DEI RIFIUTI, PULIZIA FINALE DELLE AREE*
- Art. 25 – CAUZIONE, INADEMPIENZE ED ESCLUSIONI*
- Art. 26 – RESPONSABILITÀ CIVILE*
- Art. 27 – SANZIONI*
- Art. 28 – SANZIONI ACCESSORIE*
- Art. 29 – ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI*
- Art. 30 – NORMA FINALE*
- Art. 31 – ENTRATA IN VIGORE*

Allegato

ALLEGATO A – PLANIMETRIA AREE PARCO DIVERTIMENTI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina esclusivamente le modalità di concessione delle aree idonee per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante del *"Parco divertimenti San Faustino"* in occasione del tradizionale periodo comprendente la Festa dei Santi Faustino e Giovita a Darfo.
2. Il Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 337 del 18.03.1968, e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione.
3. Sono considerate attrazioni di spettacolo viaggiante quelle comprese nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della L. 337/68 e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione e rispondenti a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 18/05/2007 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla registrazione e codice identificativo delle attività.

ART. 2 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Nel periodo comprendente la tradizionale Festa dei Santi Faustino e Giovita, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione degli operatori dello spettacolo viaggiante le aree per il posizionamento delle attrazioni, perseguendo le seguenti finalità:
 - a) promuovere una maggiore coesione economico-sociale tra l'operatore dello spettacolo viaggiante ed il cittadino, coniugando l'esigenza economico-imprenditoriale dell'operatore con quella del cittadino di fruire di un parco divertimenti formato da attrazioni le più diversificate ed interessanti possibili;
 - b) salvaguardare il diritto dell'operatore di partecipazione al parco, premiando l'anzianità di presenza e considerando questo parametro di riferimento prevalente rispetto agli altri;
 - c) incentivare lo sviluppo aziendale, favorendo l'espansione dell'impresa nei limiti della disponibilità delle aree del parco divertimenti, senza ledere il diritto degli altri operatori.
2. Nello spirito e sulla base dei principi contenuti nel presente articolo, devono essere interpretati i seguenti articoli del presente Regolamento.

ART.3 – FIGURE COINVOLTE E LORO RUOLI

A. Comune di Darfo Boario Terme (Amministrazione).

L'Ente, con il supporto dei propri uffici e servizi:

- a) vigila sul rispetto del presente regolamento e tutte le normative in materia;
- b) mette a disposizione le aree per l'installazione delle attrazioni per l'allestimento del *"Parco divertimenti"* oggetto del presente regolamento;
- c) raccoglie le richieste di partecipazione al *"Parco divertimenti"* che gli interessati devono presentare entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno;
- d) verifica la completezza della documentazione presentata;
- e) chiede eventuali integrazioni, fissando il tempo massimo per la loro presentazione; superato senza riscontro detto termine, la richiesta sarà considerata irricevibile;
- f) aggiorna la graduatoria di conseguenza all'accoglimento o meno delle istanze;
- g) entro il 15 novembre di ogni anno convoca la Commissione Parco come di seguito precisato;
- h) riceve, entro e non oltre il 20 dicembre:
 - il *"Progetto del Parco Divertimenti San Faustino"* secondo le modalità di seguito descritte ed elaborato in base alle domande di partecipazione ammesse;
 - nel caso l'area di permanenza sia concessa su proprietà comunale, l'elenco di tutti gli automezzi (caravan, autovetture e tutti gli altri mezzi strettamente necessari) per i quali richiede accesso all'area di permanenza, nonché planimetria di disposizione degli stessi.
- i) convoca la competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS) per l'esame del *"Progetto del Parco divertimenti"* presentato;

- j) trasmette copia del verbale della CVLPS alla Commissione Parco ed al tecnico incaricato dai titolari delle attrazioni, fissando un termine perentorio entro cui produrre le eventuali integrazioni necessarie;
- k) convoca e partecipa al sopralluogo della CVLPS, di norma previsto nella mattinata del venerdì precedente la prevista apertura del *“Parco divertimenti”*;
- l) solo nel caso la CVLPS esprima parere favorevole all’apertura del *“Parco divertimenti”*, tramite l’autorità locale di Pubblica Sicurezza (Sindaco o suo delegato) rilascia ai singoli partecipanti (titolari delle attrazioni) le relative e necessarie licenze ex art.69 del TULPS; licenze che, nel loro complesso, rappresentano la licenza ex art.68 del TULPS relativa all’intero Parco Divertimenti di cui i Titolari delle Attrazioni sono responsabili in solido.
- m)collabora, in particolare con il supporto della propria Polizia Locale, a regolare l’ordinato accesso:
 - alle aree assegnate alle singole attrazioni e al successivo loro sgombero;
 - alle aree comunali, nel caso se ne individui e conceda, per la dislocazione di roulotte e caravan per la permanenza. Nel caso i titolari delle attrazioni individuino area privata al fine di organizzarvi la permanenza, il Comune eserciterà solo le funzioni di verifica e controllo relative alle materie di competenza (igiene, sicurezza, ordine pubblico ecc...) non assumendo alcun ruolo e/o responsabilità rispetto agli accordi con la proprietà privata che concede l’area.
- n) si impegna a non autorizzare alcun ulteriore spettacolo viaggiante dal 16 gennaio di ogni anno e fino alla chiusura del Parco Divertimenti di San Faustino, salvo quelli eventualmente previsti nell’ambito di manifestazioni patrocinate dal Comune stesso.

B. Commissione Parco

- a) La Commissione Parco è istituita per concordare e coordinare con l’Amministrazione tutte le questioni e/o problematiche inerenti l’organizzazione e la gestione del *“Parco divertimenti San Faustino”* e l’applicazione del presente regolamento.
- b) La Commissione Parco è composta, come da prassi consolidata, dai delegati (*massimo 2 delegati per ogni associazione*) delle principali associazioni di categoria (*ANEV-AGIS, SNAV CGIL, ANSVA-CONFESERCENTI, UNAV ed altre, se preventivamente segnalate dai titolari delle attrazioni*) ed è convocata dall’Amministrazione ogni qualvolta questa lo ritenga necessario, o anche su richiesta dei membri rappresentanti dei titolari delle attrazioni, con preavviso di almeno 10 gg, tramite PEC.
- c) La Commissione Parco è considerata valida se risultano presenti almeno 3 delegati.
- d) Attraverso la Commissione Parco l’Amministrazione manterrà i contatti ed i rapporti con i titolari delle attrazioni.

Tutti gli anni, la Commissione Parco verrà convocata dall’Amministrazione entro il 15 novembre con il seguente Ordine del giorno:

- Presa atto domande presentate e definitiva valutazione loro regolarità e completezza;
- Approvazione elenco attrazioni ammesse al *“Parco divertimenti San Faustino”*;
- Presa d’atto del nominativo del tecnico incaricato dai titolari delle attrazioni, anche attraverso la Commissione stessa, del *“Progetto del Parco Divertimenti San Faustino”*;
- Varie ed eventuali.

I lavori della Commissione Parco non sono aperti al pubblico, ma ne sarà redatto verbale reso disponibile a tutti i titolari delle attrazioni che hanno presentato domanda di partecipazione nei termini e secondo le modalità previsti dal presente regolamento.

C. Titolari delle attrazioni

I *“Titolari delle attrazioni”* sono tutti coloro che avendo inoltrato nei termini previsti, ed in maniera completa, richiesta di partecipazione al *“Parco divertimenti San Faustino”*, risultano ammessi dal verbale della Commissione Parco.

D. Progettista del "Parco Divertimenti San Faustino"

Tecnico abilitato all'esercizio della professione (Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito, ecc...) nominato dai Titolari delle Attrazioni che:

a) presenta al Comune, secondo le modalità con esso concordate, entro il 20 dicembre, tutta la documentazione tecnico/amministrativa prevista dalla normativa vigente, quale "Progetto del Parco Divertimenti San Faustino" sommariamente costituito da:

- Relazione generale che descriva la manifestazione e le sue modalità di svolgimento;
- Planimetria dell'area interessata dall'evento con localizzazione delle attrazioni, percorsi d'esodo, presidi antincendio, ecc.;
- Piano sanitario (vedasi DGR X/2453 del 07.10.2014);
- Piano Sicurezza redatto in funzione del livello di rischio corredato di relazione tecnica di verifica del rispetto delle norme in materia (affollamento, esodo, presidi antincendio, ecc.) e Piano d'Emergenza comprensivo dell'organigramma delle emergenze.
- Progetto di massima degli impianti elettrici e di messa a terra che, in considerazione delle variabili esecutive in sede di predisposizione, sarà integrato una volta eseguiti i lavori; a tale versione definitiva dovranno essere riferite le previste dichiarazioni di conformità;
- Progetto aspetti igienico sanitari (bagni, eventuali collegamenti idrici e/o fognari ecc...);
- Progetto di eventuali strutture provvisorie.

da sottoporre all'esame della competente Commissione di Vigilanza per il Pubblico Spettacolo al fine dell'ottenimento dell'agibilità di competenza cui seguirà autorizzazione ex art.80 del TULPS;

N.B.: il "Progetto del Parco Divertimenti San Faustino" deve essere accompagnato da una dichiarazione sottoscritta da tutti i Titolari delle attrazioni con la quale dichiarano di conoscerne ed accettarne i contenuti e di impegnarsi ad osservare le prescrizioni e gli obblighi da questo derivanti, comprese le eventuali prescrizioni conseguenti all'esame progetto e/o al sopralluogo da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

b) illustra alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo il "Progetto del Parco Divertimenti San Faustino" in occasione della seduta per la prevista valutazione preventiva.

N.B.: il "Progetto del Parco Divertimenti San Faustino" valutato favorevolmente (con eventuali prescrizioni) dalla CVLPS vale per due edizioni consecutive a condizione che l'anno successivo a quello in cui la CVLPS si è espressa, il Parco Divertimenti non subisca alcuna modifica.

Il sopralluogo preventivo all'apertura del "Parco divertimenti San Faustino" da parte della CVLPS, descritto anche ai successivi punti d) ed e) è invece annuale.

c) dirige e sovrintende il posizionamento delle attrazioni, dei relativi impianti e servizi correlati in base al progetto esaminato dalla competente Commissione di Vigilanza per il Pubblico Spettacolo, eventualmente integrando quanto da questa prescritto in sede di esame progetto.

d) raccoglie tutta la documentazione necessaria da sottoporre alla competente Commissione di Vigilanza per il Pubblico Spettacolo in sede di sopralluogo preventivo all'apertura del "Parco divertimenti San Faustino", sommariamente costituito da:

- documentazione e certificazioni delle strutture (omologazione, idoneità statica), dichiarazioni;
- conformità degli impianti utilizzati, certificazioni dei mezzi antincendio, di cui al Titolo IX del D.M. 19/08/1996, a firma di Tecnici abilitati.
- dichiarazioni di corretto montaggio, a firma di Tecnici abilitati;

e) presenza in occasione del sopralluogo preventivo all'apertura del "Parco divertimenti San Faustino" per verificare le eventuali difformità e disporre la loro immediata correzione/adeguamento;

- f) monitora, anche tramite delegato/i, nel corso del periodo di allestimento ed attività del “Parco divertimenti San Faustino”, il permanere delle condizioni di progetto e sicurezza da esso derivanti, nonché dei presidi di emergenza previsti;
- g) presenza, se necessario, alle fasi di smontaggio e sgombero delle attrazioni.

Tutti i costi di redazione della richiesta e dei relativi elaborati e documenti necessari, e/o da questa derivanti, sia in termini di formalità, progettazioni, allestimenti, commissioni e quant'altro necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, nessuno escluso, sono a carico dei Titolari delle attrazioni partecipanti al Parco secondo accordi tra essi conclusi di cui l'Amministrazione è, e rimane, estranea.

ART.4 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1. Le aree destinate all'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione dei festeggiamenti dei Santi Patroni Faustino e Giovita sono le seguenti: Piazza Aldo Moro – Via Albera nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Santa Caterina e Piazzale Brescia, quest'ultimo compreso. **(ALLEGATO A)**
2. In caso di temporanea, totale o parziale inagibilità delle suddette aree, eccezionalmente, il Comune potrà individuare altre aree che comunque non potranno essere utilizzate come ampliamento dell'organico del parco divertimenti, senza che venga modificato o integrato il presente Regolamento.

ART.5 – INDISPONIBILITÀ PERMANENTE DELLE AREE

Qualora si rendessero indisponibili in modo permanente le aree di cui all'art. 4, le concessioni di posteggio su altra area e la dislocazione delle attrazioni sulla planimetria del nuovo Parco dovranno avvenire secondo la graduatoria di cui al successivo art.9 ed a parità di punteggio, secondo l'ordine riportato nella stessa.

ART.6 – AMPLIAMENTO DELL'ORGANICO SU NUOVA AREA

1. Nel caso di trasferimento del Parco su nuova area di maggiori dimensioni potrà essere previsto l'ampliamento dell'organico.
2. Le nuove concessioni saranno assegnate esclusivamente alle attrazioni non presenti nel precedente organico anche a parità di punteggio o con punteggio inferiore.
3. Nel caso di ulteriore parità si terrà conto dell'anzianità storica di iscrizione alla C.C.I.A.A. della domanda pervenuta, verificata dalla Commissione Parco.

ART.7 – ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sono considerate attività complementari al “Parco divertimenti” e costituenti l'organico dello stesso i banchi di dolci e di somministrazione di alimenti e bevande inseriti nella planimetria delle aree ad esso destinate.
2. I titolari, ai fini dell'assegnazione del posteggio, devono sottostare alle norme del presente regolamento e non possono variare le dimensioni dello stesso senza preventiva autorizzazione.
3. L'attività di vendita deve essere esercitata conformemente alle vigenti disposizioni di legge che regolano il commercio su aree pubbliche.

ART.8 - DIVIETO DI INSTALLAZIONI AGGIUNTIVE

Considerato l'elevato numero di attività che costituiscono l'attuale organico in rapporto all'area destinata al parco divertimenti, è vietata l'installazione di nuove attrazioni dello spettacolo viaggiante e di attività complementari.

ART.9 – GRADUATORIA GENERALE DI ANZIANITÀ

1. Considerato che le prime concessioni di suolo pubblico su Piazza Mercato, ora Piazza Aldo Moro, risalgono alla fine degli anni quaranta del XX secolo, per la formazione della graduatoria si deve principalmente tenere conto dei soggetti che per primi hanno dato origine al Parco e che risultano essere quelli inseriti nel **PRIMO GRUPPO**.
2. Successivamente a seguito dell'ampliamento avvenuto tra gli anni 65/70 del XX secolo, quando il "*Parco divertimenti*" è stato esteso anche in Via Albera e Piazzale Brescia, è stato inserito il **SECONDO GRUPPO**.
3. Infine a metà degli anni ottanta del XX secolo, con l'ampliamento definitivo di Piazza Aldo Moro, è stato inserito il **TERZO GRUPPO**.
4. I gruppi citati nei commi precedenti sono inseriti il apposito elenco depositato presso il competente Ufficio Commercio che è aggiornato nel tempo ai sensi dei seguenti commi 6 e 8.
5. Dato atto che fin dall'origine le concessioni del suolo pubblico sono sempre state confermate agli stessi assegnatari o a coloro che sono subentrati nell'attività, si attribuisce ai soggetti inseriti nei vari gruppi individuati nell'allegato A, la seguente anzianità:

1° gruppo	punti 60
2° gruppo	punti 40
3° gruppo	punti 30

6. L'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa provvederà ad aggiornare la graduatoria attribuendo l'ulteriore seguente punteggio:
 - Domanda di riconferma del posteggio per installazione stesse attrazioni: **Punti 5,00**
 - Nuova domanda per la concessione dell'area: **Punti 2,00**
7. La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria.
8. Le concessioni per le piccolissime attrazioni con superficie di ingombro inferiore a mq. 5 non saranno valutate ai fini dell'attribuzione del punteggio, ma verranno inserite in apposito elenco di presenza al Parco.

ART. 10 – ORGANICO DEL PARCO

L'organico del Parco è costituito dalle attrazioni principali e dalle attività complementari comprese nell'elenco depositato presso il competente Ufficio Commercio che è aggiornato nel tempo, prendendo atto dell'evolversi e delle modifiche delle attrazioni principali e delle attività complementari.

ART.11 – SOSTITUZIONI O CAMBI

1. La sostituzione delle attrazioni con altre dello stesso tipo, senza variazioni di ingombro non comporta perdita di punteggio.
2. In caso di aumento delle dimensioni di ingombro (sempre che ciò sia possibile e non comporti disagi per gli altri operatori e non venga compromessa la viabilità e sicurezza all'interno del Parco) il punteggio sarà ridotto del 30%.
3. Il cambio delle attrazioni con altre di diversa tipologia è ammesso una sola volta ogni 5 anni.
4. Non è ammesso il cambio con attrazioni già presenti in organico, anche se di dimensioni inferiori.
5. Per motivi organizzativi e di sicurezza all'interno del "*Parco divertimenti*", non è consentito il cambio di tiri a segno, rotonde, pugnometri e pesche verticali con altre attrazioni che non siano dello stesso tipo.

ART.12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I titolari delle attrazioni che intendono installarle nel “Parco divertimenti” oggetto del presente Regolamento dovranno presentare domanda entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno.
2. Nelle domande essi dovranno specificare:
 - generalità complete;
 - numero di codice fiscale;
 - residenza ed altro eventuale recapito;
 - precisa denominazione dell’attrazione risultante dall’elenco Ministeriale ed estremi del codice identificativo;
 - dimensioni esatte dell’attrazione;
 - fotografia dell’attrazione in caso di modifica della stessa;
 - polizza assicurativa;
 - collaudo annuale in corso di validità (*in formato PDF e un file distinto per ogni collaudo*);
 - licenza comunale di esercizio;
 - libretto e manuale di uso e manutenzione dell’attività;
 - data nella quale s’intende smontare l’attrazione e lasciare il Parco per necessità del Titolare (per esempio per il raggiungimento di altra manifestazione).
3. Le domande incomplete o presentate in ritardo non saranno accolte. In ogni caso farà fede la data d’inoltro delle domande tramite il relativo portale informatico (*unica modalità di presentazione*).
4. Sulle domande di riconferma devono essere indicate esclusivamente le attrazioni per le quali è già stata concessa l’autorizzazione negli anni precedenti e che compongono l’organico del Parco. Non devono essere indicati i nomi di attrazioni diverse o aggiuntive.
5. In particolare per quanto concerne le richieste di installazione di rotonde, tiri e bersagli dovrà essere indicata la denominazione prevista nell’organico. In caso contrario sarà ritenuta come richiesta di cambio di attrazione.
6. Nel caso in indicazioni multiple o difformi la richiesta non verrà esaminata.
7. Insieme alla domanda per il posizionamento delle attrazioni, ogni titolare che intende utilizzare l’area di permanenza eventualmente messa a disposizione dal Comune o individuata su area privata, dovrà fornire:
 - l’elenco nominativo di tutti i componenti la famiglia al seguito e degli eventuali coadiutori;
 - l’elenco degli automezzi, completo di relative targhe, che si intende far sostare;
 - la dimensione della superficie che è necessario occupare.Nessuna persona e/o mezzo non riportato nei suddetti elenchi potrà permanere nell’area assegnata.

ART.13 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Solo a seguito del parere favorevole rilasciato dalla competente CVLPS all’agibilità ed alla conseguente autorizzazione all’apertura del “Parco divertimenti”, il Responsabile dell’Ufficio SUAP, procederà al rilascio delle concessioni direttamente ai singoli esercenti che abbiano fatto richiesta, a condizione che siano inseriti nell’organico dal “Progetto del Parco divertimenti” approvato e siano in regola con gli obblighi previsti dal successivo comma 4.
2. I concessionari dell’area comunale devono rispettare le seguenti condizioni per l’installazione delle attrazioni:
 - Ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l’esercizio delle attrazioni in base al “Progetto del Parco Divertimenti” approvato;

- Svolgere l'attività con continuità e nel rispetto del periodo e degli orari previsti stabiliti;
 - Ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;
 - Provvedere al pagamento della concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, se dovuta, dandone dimostrazione all'ufficio preposto o tramite presentazione della ricevuta prima dell'inizio della manifestazione;
 - Corrispondere le spese relative ai costi di attivazione dei servizi e della CVLPS;
 - Dimostrare il pagamento del Canone unico patrimoniale e della TARI che, in base alle dimensioni della superficie concessa, sarà calcolata e preventivamente comunicata, dal competente ufficio;
 - Versare l'importo cauzionale previsto nel successivo art.25;
3. Il mancato pagamento di quanto dovuto, nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale, comporterà l'esclusione del trasgressore dalla concessione e dalla graduatoria per almeno due anni e lo stesso potrà essere riammesso solo allorquando avrà estinto ogni debito.
4. Nel periodo d'allestimento del "*Parco divertimenti*", su tutto il territorio comunale, non potranno essere autorizzati altri parchi divertimento o installazioni di singole attrazioni se non espressamente approvate dalla Commissione Parco.

ART. 14 – RINUNCE E ASSENZE

1. In caso di mancata o tardiva partecipazione alla manifestazione, senza che siano adottati validi e giustificati motivi, l'esercente perde per il primo anno il 50% del punteggio acquisito.
2. Qualora l'assenza si ripeta senza giustificazione gli verrà azzerato il punteggio.
3. Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentita una sola volta ogni tre anni dopo un minimo di tre anni di partecipazione consecutiva ed a condizione che la richiesta venga presentata almeno 40 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

ART.15 – SUBENTRI

1. In caso di decesso o cessazione definitiva dell'attività da parte del titolare dell'attrazione l'anzianità, il punteggio da lui acquisito in base sarà interamente riconosciuto al coniuge, ai discendenti ed ascendenti diretti ed ai collaterali entro il 3° grado.
2. Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più persone, l'Amministrazione riterrà valido un atto di notorietà sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che designi come titolare della concessione dell'area in questione un unico successore.
3. Qualora un esercente concessionario di una o più attrazioni decida di cederne una o tutte, al coniuge o ai figli/e l'Amministrazione comunale riterrà valido un atto di notorietà sottoscritto dallo stesso a favore del parente designato e lo stesso dovrà porsi in regola con le autorizzazioni e licenze di esercizio.
4. In questo caso al beneficiario verrà interamente riconosciuta l'anzianità ed il punteggio acquisito dal cedente.
5. La cessione d'azienda o di rami della stessa a terzi dovrà avvenire tramite atto autentificato da Notaio o con scrittura privata (in entrambi i casi dovrà essere dimostrata la regolare registrazione alla Agenzia delle Entrate) che il subentrante dovrà allegare all'istanza di voltura della concessione, dopo aver ottenuto regolare licenza di esercizio. In caso di sostituzioni per forza maggiore la scrittura privata la scrittura privata è consentita anche regolarmente registrata alla Agenzia delle Entrate
6. Anche in questo caso al subentrante verrà interamente riconosciuta l'anzianità ed il punteggio acquisito dal cedente.

7. In tutti i casi di cui ai precedenti commi il subentrante non potrà cambiare l'attrazione acquisita, né venderla a terzi per i due anni successivi.
8. Al titolare cedente non verranno riconosciute, per tre anni successivi, eventuali istanze relative alle attrazioni cedute.

ART.16 – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

1. Il titolare dell'attrazione per cui è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestirla direttamente o tramite familiari maggiorenni o dipendenti regolarmente assunti secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Ogni sub concessione, che comunque simulata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione dalla manifestazione per le due successive edizioni.
3. Tuttavia, prima dell'installazione sarà consentita la sostituzione dell'attrazione autorizzata, con altra di proprietà di terzi purché dello stesso tipo ed ingombro, solo allorché l'impossibilità di disporre della propria sia determinata da sinistro accertato e non sia tempestivamente riparabile.
4. L'attrazione sostituita dovrà comunque essere gestita dal concessionario dell'area.

ART. 17 – CONCESSIONI A SOCIETÀ

1. In caso di trasformazione da ditta individuale a società, questa acquisisce il punteggio maturato dalla ditta individuale.
2. Nel caso di scioglimento di una società concessionaria il punteggio acquisito dalla stessa non è in alcun modo divisibile tra i soci, ma sarà trasferito al socio che dimostri tramite atto notarile l'acquisizione del diritto.
3. Il socio rilevataro non può cambiare l'attrazione rilevata o cedere a terzi il diritto acquisito per tre anni successivi.

ART. 18 – DURATA DELLA MANIFESTAZIONE

1. La durata della manifestazione deve comprendere tre fine settimana includenti il giorno della festa patronale di San Faustino (15 febbraio) e stabilite, di volta in volta, dall'Amministrazione Comunale in accordo con la Commissione Parco nella riunione prevista entro il 15 novembre (art.3), e comunque con inizio da un venerdì pomeriggio, dopo il rilascio dell'autorizzazione conseguente al sopralluogo della CVLPS.
2. Le attrazioni potranno essere installate a partire dalle ore 09:00 del martedì che precede l'inizio della manifestazione e dovranno essere rimosse entro 48 ore dalla data di chiusura del "*Parco divertimenti*".
3. Le attrazioni non montate e/o non funzionanti alle ore 9:00 del venerdì antecedente il giorno di apertura del "*Parco divertimenti*", non potranno essere montate successivamente e, se montate ma non funzionanti, non potranno essere avviate e se fisicamente possibile, senza alterare o compromettere le altre installazioni, dovranno abbandonare l'area. Se detto allontanamento non si dimostrasse possibile, l'attrazione verrà chiusa e sigillata fino al termine della manifestazione.

ART. 19 – PERIODO DI PERMANENZA OBBLIGATORIA

1. Le attrazioni installate non potranno lasciare il "*Parco divertimenti*" in anticipo rispetto alla scadenza fissata nel verbale della Commissione Parco nella riunione prevista entro il 15 novembre di ogni anno (art.3), tenendo conto di quanto comunicato dai Titolari delle attrazioni in merito alle necessità di smontaggio e allontanamento dell'attrazione dal Parco (art.12).

2. Eventuali inadempienze circa il periodo di permanenza obbligatoria e il mancato montaggio e/o il mancato funzionamento nei termini indicati al comma 3 del precedente articolo, comporteranno la perdita del 50% del punteggio acquisito alla data dell'inadempienza.
3. Il ripetersi dell'inadempienza per due anni consecutivi determina esclusione definitiva dalla manifestazione.

ART. 20 – ORARI

L'orario di apertura e di chiusura del "Parco divertimenti" è fissato **dalle ore 10:00 alle ore 22:00 dei giorni feriali e della domenica, dalle ore 10:00 alle ore 24:00 del sabato.**

ART. 21 – UTILIZZO DI APPARECCHI DI DIFFUSIONE SONORA

1. L'uso di altoparlanti per la diffusione sonora è consentito esclusivamente **dalle ore 16:00.**
2. Le emissioni sonore devono comunque essere regolate in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica.
3. È vietato l'uso di sirene, cicalini e suoni intermittenti.
4. Eventuali inadempienze comporteranno la revoca della concessione e l'esclusione dalla manifestazione nell'anno successivo.

ART. 22 – FESTA DEL BAMBINO E DELLO STUDENTE

L'Amministrazione, unitamente agli esercenti, potrà fissare, di anno in anno, le modalità di svolgimento della tradizionale "Festa del bambino e dello studente" che si terrà in, massimo, due giornate, avendo cura di distribuire equamente il numero dei partecipanti fra le varie attrazioni, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse e dell'età degli studenti.

ART. 23 – SISTEMAZIONE DI ROULOTTES, CARAVAN ED AUTOMEZZI

1. Le roulotte, i caravan e tutti i mezzi strettamente necessari alla permanenza, dovranno sostare esclusivamente nella zona indicata dal Comune, oppure in diversa area privata previa preventiva comunicazione al Comune di dichiarazione di assenso della proprietà;
2. In ogni caso la sosta sul territorio comunale, sia essa su area pubblica che privata sarà consentita a partire dal 31 gennaio di ogni anno e potrà protrarsi per un massimo di SETTE gironi dalla conclusione della manifestazione.
3. Eventuali richieste di deroga per comprovate esigenze particolari saranno valutate di volta in volta dall'Amministrazione comunale.
4. Per poter accedere all'area di permanenza, sia essa pubblica che privata, con famigliari, coadiutori e mezzi di cui agli elenchi previsti al precedente art.12, ogni titolare deve dimostrare il pagamento della TARI che, in base alle dimensioni della superficie richiesta, sarà calcolata e preventivamente comunicata, dal competente ufficio.
5. Nel caso in cui l'area di sosta sia concessa dal Comune:
 - L'autorizzazione alla sosta è rilasciata all'esercente/titolare che presenta l'elenco di cui al punto precedente, il quale è responsabile per sé stesso, per i famigliari, dei dipendenti/collaboratori, nonché degli automezzi di cui ha fornito elenco.
 - La collocazione dovrà avvenire alla presenza del personale comunale, coadiuvato dal Comando di Polizia Locale, che redigerà in loco, alla presenza degli interessati, apposito verbale di consegna.
 - È fatto assoluto divieto di sistemare, anche temporaneamente, carriaggi non necessari alla permanenza, non pertinenti o appartenenti a persone estranee al Parco stesso, nonché automezzi destinati al trasporto delle attrazioni.
 - Persone estranee non potranno in nessun caso essere autorizzate a stazionare nell'area.

6. A sgombero effettuato, l'Amministrazione accerterà la corretta pulizia dell'area di sosta e, in caso di carenze e o danni, decurterà la conseguente spesa in parti uguali da tutte le cauzioni di cui al successivo art.24, depositate dai titolari delle autorizzazioni alla sosta nell'area di permanenza delle roulotte e dei caravan a meno che il responsabile sia specificatamente individuabile; in tal caso la spesa sarà decurtata dalla specifica cauzione.

ART. 24 – ALLACCIAMENTI ALLE RETI DEI SERVIZI, GESTIONE DEI RIFIUTI, PULIZIA FINALE DELLE AREE

1. I titolari delle attrazioni dovranno autonomamente provvedere ad allacciarsi regolarmente alle reti dei servizi necessari sia per le aree assegnate ai fini del posizionamento delle proprie attrazioni (p.es. energia elettrica), sia per quelle di permanenza delle roulotte e caravan (energia, acquedotto, fognature, ecc...)
2. Parimenti dovranno, in autonomia ed a proprie spese, concordare con la società di servizi che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti, le modalità di gestione dei medesimi per tutta la durata della permanenza presso il "Parco Divertimenti" (mente per l'eventuale area di permanenza dovrà essere regolarizzata la TARI).
3. Le aree comunali assegnate in concessione per il posizionamento delle attrazioni e le aree di permanenza delle roulotte e dei caravan dovranno essere restituite nel possesso del Comune completamente pulite e libere da qualsiasi materiale, rifiuto, residuo di qualsiasi natura derivante dall'utilizzo delle stesse.

ART.25 – CAUZIONE, INADEMPIENZE ED ESCLUSIONI

1. Ogni titolare di concessione d'area per la permanenza di roulotte e dei caravan cui viene concessa l'area per l'installazione della stessa è tenuto al versamento a titolo cauzionale di un importo non inferiore ad Euro 250,00.
2. Tale importo cauzionale viene determinato annualmente dal competente ufficio sia in relazione all'individuazione o meno di area comunale di permanenza delle roulotte e dei caravan, sia – per ogni singolo titolare – in funzione della sua permanenza o meno presso suddetta area.
3. L'inadempienza a norme anche non espressamente previste dal presente Regolamento, o a prescrizioni ed indicazioni impartite dal personale preposto, comporterà in ogni caso la riduzione di 10 punti rispetto a quelli maturati nonché, se reiterata o di particolare gravità, l'esclusione dalla partecipazione al "Parco divertimenti", se riscontrata prima della sua apertura, ovvero dalla partecipazione all'anno successivo, se riscontrata successivamente all'apertura dello stesso.
4. Nel caso si rilevassero le suddette inadempienze e/o il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento da parte dei titolari di concessione delle aree per posizionare attrazioni e/o di area comunale di permanenza delle roulotte e dei caravan, che comportino interventi sostitutivi a spese dell'Amministrazione comunale, questa potrà incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di rivalsa.

ART. 26 – RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione comunale.
2. È a carico dei concessionari l'onere di munirsi di idonee polizze assicurative agli effetti della responsabilità civile verso terzi.

ART. 27 – SANZIONI

1. Le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dallo stesso, comportano l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 25,00 a

Euro 500,00, come previsto dall'art.7bis del D.lgs.18.08.2000, n.267, T.U. delle leggi sull'ordinamento locale.

2. Per l'applicazione delle sanzioni si procederà nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge 24.11.1981, n.689 e successive modifiche ed integrazioni, e secondo la L.R. 25.11.2002, n.27.

ART. 28 – SANZIONI ACCESSORIE

Fatte salve le sanzioni indicate nel precedente articolo, si applicano sanzioni accessorie in caso di violazione di articoli del presente regolamento come specificato nella seguente tabella:

ARTICOLO E COMMA	SANZIONE ACCESSORIA
Art. 13 – comma 5	Esclusione per due anni.
Art. 14 – comma 2	Azzeramento del punteggio.
Art. 16 – comma 2	Revoca della concessione. Esclusione per due anni.
Art. 19 – comma 2	Riduzione del punteggio. Esclusione definitiva.
Art. 21 – comma 4	Revoca della concessione. Esclusione per un anno.
Art. 25 – comma 3	Riduzione del punteggio. Esclusione per un anno.

ART. 29 – ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia.

ART. 30 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme di carattere generale, al Regolamento di Polizia Urbana ed al Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione dei relativi tributi previsti da Leggi, Regolamenti e/o deliberazioni vigenti e degli eventuali oneri relativi.

ART. 31 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore nei termini e nelle forme previste dalla normativa vigente.

ALLEGATO A – PLANIMETRIA AREE PARCO DIVERTIMENTI

